

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Appello, specificità dei motivi: nozione e prospettazione delle medesime ragioni del giudizio di primo grado

Con riferimento al vigente testo dell'[art. 342 c.p.c.](#), va ritenuto che l'[impugnazione](#) ben potrà essere ritenuta ammissibile quando siano comunque enucleabili con chiarezza, al di là dell'utilizzo di formule sacramentali, le parti della decisione di cui è chiesta la riforma e le ragioni della critica rivolta alle motivazioni del giudice di primo grado.

Del tutto condivisibile è la giurisprudenza della S.C. per la quale l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dedotte a sostegno del [gravame](#), possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado quando si determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e venga delimitato con certezza l'ambito del devolutum.

NDR: in senso conforme alla seconda massima si veda Cass. civ. 2814/2016.

Tribunale di Firenze, sentenza del 2.1.2019

...omissis...

Il Signor XXX proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Firenze n. 1154/2014 per € 3.138,85 e n.1270/2014 per € 1.149,67 a favore della società E. spa a titolo di pagamento per servizio di fornitura di gas presso gli immobili *omissis* di proprietà dell'opponente. A sostegno dell'opposizione parte opponente contestava l'entità delle forniture nella misura richiesta, in quanto relativa a consumi meramente stimati; evidenziava un errore nell'identificazione delle fatture allegate in monitorio, in quanto portanti identica numerazione nonostante fossero emesse in relazione alle due diverse utenze di cui sopra.

Regolarmente costituita la E. spa resisteva all'opposizione. Ribadiva l'effettività dei consumi fatturati ed eccepeva l'irrilevanza della identica numerazione delle fatture, perché relative ad utenze diverse.

A seguito di intervento volontario della LLL quale mandataria della S., cessionaria dei crediti di E., il Giudice di Pace, istruita documentalmente la causa e previa estromissione di E. spa dal giudizio, nonostante l'opposizione dell'attrice, con sentenza n. 3458/2016 rigettava l'opposizione e condannava il XXX al pagamento delle spese di lite di € 1.200,00 a favore della società opposta. Assumendo non contestato il rapporto di fornitura tra le parti, il giudicante riteneva infatti adeguatamente assolto l'onere probatorio facente carico alla creditrice, qualificando le contestazioni di parte opponente come generiche ed inconsistenti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. XXX, deducendo: la nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata nei confronti anche di E. che era stata estromessa dal giudizio; l'errore del primo giudice per non avere rilevato il difetto di legittimazione ad agire in capo a LLL per non aver fornito prova della cessione dei crediti controversi, e per aver ritenuto provati i fatti costitutivi del credito. Il Sig. Gi. XXX chiedeva quindi la totale riforma della sentenza appellata, oltre che la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex artt. 283 e 351 c.p.c.

E. è rimasta contumace.

Si è costituita LLL spa che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, co. 1 n. 2 c.p.c. non avendo l'appellante indicato specificamente le modifiche richieste.

Per il resto si è opposta all'eccezione di nullità della sentenza per essere stata emessa nei confronti di E., malgrado che la stessa fosse stata previamente estromessa dal giudizio, ricadendo comunque gli effetti della pronuncia giudiziale sulla società cessionaria del credito, rityualmente intervenuta nel giudizio di primo grado. Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione di carenza di legittimazione della LLL in quanto formulata per la prima volta in sede di appello. Nel merito ha evidenziato che l'appellante non aveva contestato in via stragiudiziale le fatture emesse, per cui le stesse sono da considerarsi valido elemento di prova. Ha negato poi alcuna duplicazione delle fatture che, seppur portanti il medesimo numero, erano da riferirsi a importi ed utenze diverse e pertanto legittimamente emesse, salvo il suddetto errore formale. Infine si è opposta alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c..

Con ordinanza del 20 settembre 2017 l'Ufficio ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza appellata.

La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado.

All'udienza del 16.11.2017 parte appellante ha precisato le conclusioni, sostanzialmente confermando quelle di cui all'atto introduttivo dell'appello. Parte appellata non è comparsa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza 18.12.2018 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti rinunciato.

l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c.

La questione deve essere respinta.

Seppure le censure sollevate dal signor XXX risultino di ampio spettro, ben si comprendono l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Come argomentato da autorevole dottrina, il vigente testo dell'art. 342 c.p.c. non ha innovato sostanzialmente il contenuto normativo della precedente versione, così come era stato reiteratamente individuato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Invero, l'inosservanza dell'onere di indicare i motivi specifici dell'impugnazione era già sanzionato con la inammissibilità, non potendo la parte appellante limitarsi a richiedere un generico riesame della controversia già svoltasi (cfr. ex plurimis Cass., sent. n. 4553/1999).

Ritiene pertanto questo Ufficio che i criteri elaborati dalla giurisprudenza in costanza della previgente disciplina siano in larga parte ancora validi e utilizzabili nel vaglio dell'ammissibilità dei gravami proposti. In particolare l'impugnazione ben potrà essere ritenuta ammissibile quando siano comunque enucleabili con chiarezza, al di là dell'utilizzo di formule sacramentali, le parti della decisione di cui è chiesta la riforma e le ragioni della critica rivolta alle motivazioni del giudice di primo grado.

L'appellante fonda infatti il proprio gravame su motivi che sono da ritenersi senz'altro specifici, sia sotto il profilo logico che in punto di diritto.

Simili argomentazioni, sebbene già state avanzate nel giudizio di primo grado, debbono tenersi per sufficienti ai fini dell'art. 342 c.p.c.. Del tutto condivisibile è infatti la costante giurisprudenza della S.C. per la quale l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dedotte a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado (...) quando si determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e venga delimitato con certezza l'ambito del devolutum" (Cass. civ. 2814/2016).

Parimenti si evince in modo chiaro quali sono le modifiche richieste al provvedimento impugnato e, quindi, gli effetti sulla pronuncia del giudice in caso di accoglimento di dette censure.

Il gravame è quindi ammissibile.

La nullità della sentenza in quanto pronunciata nei confronti E estromessa.

La doglianza è inconsistente.

L'art. 111, co. 3 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

Nel caso di specie E. è stato estromesso seppur in assenza di accordo. La doglianza seppur formalisticamente rilevante, perché l'estromissione avrebbe dovuto essere disposta con sentenza e non con ordinanza, e perché al momento della decisione finale E. non era più formalmente parte del giudizio, non assume rilievo in questa sede.

La statuizione del GdP di Firenze, nella parte in cui ha condannato l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, spiega infatti i suoi effetti anche nei confronti LLL, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso giusto il disposto dell'art. 111 c.p.c..

D'altra parte il disinteresse di E. rispetto alla presente procedura è confermato dalla circostanza che la stessa, pur ritualmente evocata in giudizio, è restata contumace in questa sede.

Il difetto di legittimazione ad agire di LLL.

Parte appellante deduce errore del primo giudice per non avere lo stesso rilevato il difetto di legittimazione della LLL, non avendo la stessa dato adeguata prova della cessione dei crediti controversi.

Il motivo non può essere condiviso.

Dalla documentazione in atti si legge che in primo grado, dopo l'intervento volontario ex art. 111, co 3 c.p.c. della LLL (3.3.2016), la difesa dell'opponente in sede di

udienza (23.5.2016) si era limitata ad opporsi al deposito di note conclusive da parte dell'intervenuta poiché tardivo, e solo all'udienza successiva del 27.06.2016 dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni formulate da LLL. Parte opponente non ha quindi tempestivamente né specificatamente sollevato contestazioni relative alla legittimazione attiva della cessionaria alla prima udienza utile del 23.5.2016, e cioè quella a seguito dell'intervento, sulla circostanza che la stessa fosse in effetti cessionaria del credito litigioso. In quella sede la difesa Ga. si è infatti limitata a dedurre l'inammissibilità del deposito di note conclusive per la tardività dell'intervento.

Ne consegue la necessaria dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione della LLL ex art. 345 c.p.c., in quanto sollevata per la prima volta in questa sede.

Sul punto è solo il caso di aggiungere che nella fattispecie non viene in rilievo il difetto della legittimazione ad agire ex art. 89 c.p.c., e quindi di una condizione dell'azione, cioè del difetto di un presupposto processuale, ma una vera e propria questione di merito, implicante l'accertamento in fatto dell'avvenuta cessione del credito da parte di E. in favore della LLL.

La relativa problematica pertanto non è rilevabile di ufficio, ma avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata (XXX, ovvero, più fondamente, la stessa E.).

La questione non può essere pertanto trattata nel merito.

Ad abundantiam, si osserva comunque che è in atti la prova documentale della cessione, avendo parte creditrice allegato il contratto di cessione in blocco di tutti i crediti relativi a rapporti cessati e scaduti (p. 2 contratto di cessione) di E. alla S. datato 23.12.2015, e la procura speciale del 22.1.2016 per l'attività di gestione ed escussione alla LLL, oltre alla copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale accordo. Nessun dubbio può quindi porsi in ordine alla legittimazione attiva di LLL, con il conseguente subentro di quest'ultima nella posizione di E. quale successore a titolo particolare, ai fini della gestione ed escussione dei crediti.

A ciò deve aggiungersi che in ogni caso non sussisterebbe il rischio per il signor XXX di pagare una seconda volta nei confronti di E., in quanto avendo opportunamente notificato l'atto di citazione in appello anche a quest'ultima, il giudicato relativo all'attuale statuizione sarà opponibile anche a E. rimasta contumace.

il difetto di prova dei crediti vantati

Parte appellante ha dedotto la violazione da parte del primo giudice del principio dell'onere della prova, sostenendo il difetto di prova dei crediti di cui è chiesto il pagamento, avendo parte creditrice allegato in fase monitoria solo l'estratto notarile delle scritture contabili, ed in fase di opposizione le bollette da cui non si evincevano i consumi effettivi. Inoltre ha evidenziato la duplicazione nella numerazione delle fatture, seppur riferibili ad utenze diverse (*omissis*).

Sul punto si osserva quanto segue.

Va da sé che l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, e quindi l'esistenza ed entità della fornitura, compete ad E. /LLL, giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c.

In fase di primo grado, il Giudice di Pace avallava la tesi di E., convenuta formale, ma attrice sostanziale, evidenziando la mancata contestazione stragiudiziale delle fatture in contestazione. Alla luce di tale unica ragione, considerata anche la ritenuta genericità delle contestazioni sollevate, il GDP confermava i decreti ingiuntivi opposti.

Ritiene il giudicante che tale decisione non possa essere interamente condivisa.

La mancata contestazione tempestiva e stragiudiziale delle bollette non può infatti costituire prova sufficiente delle relative pretese.

Ciò in ragione della natura partecipativa e della formazione unilaterale delle stesse.

D'altra parte nemmeno rileva nel giudizio di opposizione la circostanza che le bollette siano state ritualmente annotate nella contabilità di E..

Le risultanze contabili fanno prova infatti a favore dell'imprenditore solo nell'ambito di rapporti tra imprese, giusto il disposto di cui all'art. 2710 c.c.. Ma nella fattispecie non ricorre tale condizione, perché non risulta che XXX abbia la qualità di imprenditore.

Né d'altra parte è di per sé sufficiente la circostanza, notoria, che gli effettivi consumi da fatturare siano rilevati dalla società di distribuzione, che è società terza rispetto a quella venditrice del gas, perché altrimenti dovrebbe concludersi nel senso di ritenere sempre provato il credito del venditore sulla base delle sole fatture da egli emesse, così sostanzialmente svuotando di significato nell'ambito dei rapporti di somministrazione il disposto di cui all'art. 2697 c.c. Ciò in modo particolare quando, come nel caso che ci occupa, le bollette depositate contengano un grave ed inammissibile errore contabile di fatturazione, per essere state le stesse "a coppie" emesse con identica numerazione

Tale circostanza è sintomatica di per sé di disordine amministrativo, che come emerge dagli articoli di stampa agli atti non deve essere stato del tutto occasionale, ed accredita almeno in parte le contestazioni dell'attuale appellante circa l'effettività delle forniture di cui è chiesto il pagamento.

Alla luce della suddetta anomalia contabile, malgrado la mancata contestazione stragiudiziale delle bollette, E./LLL) avrebbe comunque dovuto fornire la prova rigorosa della fattispecie costitutiva del credito.

E' infatti nota la necessità di numerare in progressione le fatture, nel rispetto della normativa fiscale, in modo da renderle univocamente identificabili.

Si aggiunga che E. non ha fornito, ovvero chiesto di fornire anche tramite mezzi istruttori orali, la prova dell'effettività delle forniture oggetto di causa.

In difetto di tale circostanza le fatture doppie, in quanto aventi la stessa numerazione, non possono considerarsi come validamente e correttamente emesse, e comunque le stesse devono reputarsi inidonee a fornire prova tranquillizzante del relativo consumo per entrambe le utenze.

Ciò peraltro non consente di addivE.re alla completa elisione del credito portato da tali bollette.

In osservanza del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. il credito E. va infatti ritenuto provato, per quanto attiene alle bollette emesse con identica numerazione, limitatamente all'importo della bolletta di minore entità, con esclusione del resto. La suddetta anomalia contabile appare infatti inidonea a giustificare il totale rigetto della domanda e ciò in ragione di quegli elementi indizianti già valorizzati dal GDP. Per le bollette doppie di maggior importo, il difetto di prova sul quantum impedisce l'accertamento del relativo credito per l'utenza corrispondente.

In conclusione, per la fattura n. 20120111 è dovuto l'importo di € 216,93; per la fattura n. 20120311, l'importo di € 174,70; per la fattura n. 20120511, l'importo di € 458,42; per la fattura n. 20120711, l'importo di € 28,64 ed infine per la fattura n. 20120811, l'importo di € 270,98. Per un totale di € 1.149,67, cui il signor XXX sarà tenuto in favore di LLL.

Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello può dirsi accolto solo in parte. I decreti ingiuntivi n. 1154/2014 per € 3.138,85 e n. 1270/2014 per € 1.149,67 devono essere revocati, con condanna del signor XXX a pagare a favore di LLL il minor importo di € 1.149,67 oltre interessi legali al tasso standard dalla messa in mora (10.1.2013) sino al saldo.

Spese di lite

In considerazione del limitato accoglimento della domanda di pagamento, e quindi della soccombenza reciproca, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate per metà, ponendo il residuo a carico di XXX in considerazione del suo definitivo stato debitorio accertato.

Le spese sono da liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività espletata. Si giustifica una liquidazione inferiore a quella media di tariffa per la mancata assunzione di prove costituenti, della mancata redazione di memorie

scritte, della celebrazione di sole tre udienze per l'appello e per le modalità semplificate della decisione (rinuncia alle comparse conclusionali e di replica).

PQM

Visti gli artt. 281 quinquies e 352 c.p.c. il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza respinta, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 3458/2016: condanna il signor XXX al pagamento in favore della LLL dell'importo di € 1.149,67 oltre interessi come da parte motiva; compensa per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; condanna il XXX a rifondere alla LLL la residua metà delle spese di lite, che si liquidano per l'intero, per il primo grado, in € 1.200,00, e per l'appello, in € 1.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA; revoca i dd.ii. del Giudice di Pace di Firenze n. 1154 e 1270 del 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com